
Relazione per l'anno 2015

Le operazioni di razionalizzazione. Nell'ambito dei numerosi interventi sopra richiamati, particolare rilievo continua ad assumere l'attività di vigilanza svolta in occasione delle operazioni di razionalizzazione, concentrazione e liquidazione delle forme pensionistiche complementari.

E' a operazioni di quest'ultimo tipo che va ascritta la riduzione del numero dei fondi nell'anno appena trascorso: 19 fondi pensione preesistenti e 6 fondi pensione aperti, per un totale di 25 forme pensionistiche complementari (rispetto alle 13 dell'anno precedente). A questi si aggiungono due fondi pensione negoziali (FONTEMP e FUTURA) per i quali la COVIP ha adottato un provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, non essendo stata conseguita la base associativa minima necessaria per il consolidamento dell'iniziativa (cfr. Relazione COVIP 2014). I due fondi sono in procinto di concludere il processo liquidatorio avendo già realizzato lo spostamento delle rispettive platee in altri fondi, assicurando così agli iscritti la continuità dei piani previdenziali avviati. In un caso, il trasferimento è avvenuto verso un fondo pensione negoziale individuato con apposito contratto collettivo, consentendo comunque al singolo iscritto una diversa opzione, mentre nell'altro caso l'ente istitutore del fondo ha stipulato un'apposita convenzione per far confluire gli iscritti in un fondo pensione aperto a condizioni agevolate, a meno che essi non esercitassero una diversa opzione o che non esprimessero alcuna volontà entro un tempo predeterminato.

Le operazioni di razionalizzazione e concentrazione richiedono particolare attenzione in sede di verifica. Esse sono infatti molto eterogenee, risentendo considerevolmente del contesto in cui vengono realizzate, della natura e delle caratteristiche dei fondi coinvolti, delle specificità delle platee di iscritti interessate.

La tipologia delle adesioni raccolte (su base individuale o collettiva), le modalità del collocamento, l'articolazione delle scelte di investimento, la presenza di impegni di garanzia e la struttura dei costi sono elementi che connotano le operazioni di riorganizzazione dei fondi aperti e dei PIP. Il regime previdenziale (contribuzione definita o prestazione definita), la tipologia di iscritti e beneficiari, il ruolo delle fonti istitutive e il modello di *governance*, le caratteristiche della gestione finanziaria e la composizione del patrimonio sono per contro gli elementi che guidano la riorganizzazione dei fondi preesistenti e negoziali.

Le verifiche svolte in sede di vigilanza su dette operazioni riguardano, tra l'altro, la coerenza delle soluzioni prospettate rispetto alla natura e alle caratteristiche dei fondi interessati, la linearità dei percorsi decisionali, l'efficacia delle forme di partecipazione e di tutela delle collettività di iscritti riguardate, sia sotto il profilo sostanziale sia con riguardo al livello di trasparenza.

Quanto ai processi di razionalizzazione, particolare impatto sul settore stanno avendo le iniziative adottate nell'ambito del Gruppo bancario INTESA SANPAOLO, che ha proseguito nell'attività di concentrazione dei regimi a prestazione definita già avviata da alcuni anni. Alcune forme pensionistiche complementari preesistenti, istituite

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

all'interno del patrimonio della società capogruppo ovvero di altre realtà aziendali del gruppo medesimo sono confluite nel corso del 2015 nel FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI S.P.A, individuato dalle intese collettive come fondo di riferimento appunto per le forme pensionistiche operanti in regime di prestazione definita. Nel 2015 il processo si è compiuto per 11 fondi.

Anche con riferimento alla razionalizzazione dei regimi a contribuzione definita presenti all'interno del predetto Gruppo, le parti sociali, in occasione della sottoscrizione del contratto collettivo di secondo livello, hanno avviato il percorso per la definizione di un fondo unico. Con successivi accordi, è stato individuato come fondo "contenitore" il FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA BANCA DI TRENTO E BOLZANO (ora FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO), il cui statuto è stato modificato allo scopo di rendere il Fondo stesso, sotto il profilo ordinamentale, adeguato ad assumere il nuovo ruolo di fondo di riferimento per la previdenza complementare a contribuzione definita del Gruppo. In detta forma pensionistica confluiranno le posizioni individuali maturate nei regimi a contribuzione definita della maggior parte dei fondi/sezioni operanti nel Gruppo medesimo, mantenendo inalterato, nella prima fase dell'operazione, l'assetto contributivo e di gestione delle risorse. La realizzazione delle prime operazioni di concentrazione è prevista nel 2016.

Nell'ambito dei fondi pensione aperti, operazioni di razionalizzazione sono state poste in essere da due importanti società (GENERALI ITALIA e INTESA SANPAOLO VITA), ciascuna delle quali presente nel mercato con un rilevante numero di fondi. Per ciascuna di esse si è trattato dell'incorporazione di tre fondi. In relazione a talune modifiche apportate all'assetto ordinamentale dei fondi incorporanti, agli iscritti ai fondi oggetto di incorporazione è stato riconosciuto il diritto di trasferire, senza oneri, la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare.

Le difficoltà per taluni fondi di dimensioni più ridotte. Nel corso del 2015, confermando una tendenza già evidenziatasi negli anni precedenti, sono venute all'attenzione talune difficoltà da parte di fondi pensione negoziali e preesistenti di dimensioni più contenute.

Per i fondi pensione negoziali, si è trattato soprattutto di situazioni nelle quali fin dalla fase di avvio dell'attività, ancorché superata la base associativa minima, l'evoluzione delle adesioni si è rivelata inferiore alle attese, con conseguente impossibilità per il fondo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato e di conseguire una dimensione patrimoniale idonea ad assicurare una gestione efficiente. Tali circostanze hanno determinato anche una sostanziale dipendenza amministrativa del fondo dalle fonti istitutive, che allo stesso hanno fornito supporto in forma finanziaria o mettendo a disposizione beni e servizi. Detti interventi di sostegno, che pure in generale svolgono, per i fondi pensione negoziali, un'importante funzione nella fase di *start-up*, dovrebbero tuttavia nel tempo ridursi, parallelamente allo sviluppo da parte del fondo di dimensioni appropriate e all'affermarsi di una maggiore autonomia decisionale e operativa. Per i casi in cui, a distanza di qualche anno dall'avvio, ciò non è avvenuto e

Relazione per l'anno 2015

permanga pertanto una sostanziale dipendenza del fondo da soggetto terzi, la COVIP ha ritenuto necessario aprire una fase di verifica, condotta pure nell'ambito di appositi accertamenti ispettivi, anche al fine di sollecitare da parte dei soggetti interessati una riflessione responsabile sulle prospettive future e valutare, ove possibile, soluzioni di confluenza in altri fondi.

Nel comparto dei fondi preesistenti, nei quali le ridotte dimensioni possono invece essere il portato della natura aziendale degli stessi ovvero del raggiungimento della fase di avanzata maturità, spesso sono stati i fondi medesimi o le loro fonti istitutive a interrogarsi sulle possibili soluzioni. E' questo il caso di fondi aziendali operanti all'interno di gruppi societari e coinvolti nelle procedure di razionalizzazione di cui sopra.

L'anno appena trascorso ha fatto registrare un acuirsi delle difficoltà, specie con riferimento alla ricerca di soggetti gestori di comparti con garanzia. Taluni fondi, infatti, hanno segnalato l'assenza di partecipanti alle gare avviate per la selezione di detti soggetti. Queste situazioni hanno reso necessarie specifiche valutazioni in sede di vigilanza, al fine di individuare le soluzioni più adeguate a tutela degli iscritti. Ove possibile, si è ritenuto ammissibile il rinnovo dei contratti già in essere, ancorché a condizioni differenti da quelle originarie purché in linea con quanto mediamente rinvenibile nel mercato; in altri casi, i fondi hanno dovuto procedere a una ricerca diretta, rappresentando poi compiutamente all'Autorità le ragioni della scelta e le condizioni alle quali il contratto veniva stipulato.

Situazioni analoghe sono inoltre state registrate in relazione alla ricerca di compagnie assicurative per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita. Anche in tal caso, ove possibile, si è dato luogo al rinnovo delle convenzioni in linea con quanto sopra. Laddove, tuttavia, non si creino nemmeno le condizioni per il rinnovo (situazioni al momento del tutto marginali ma non inesistenti), è risultata essenziale la possibilità, espressamente ammessa dalla COVIP e introdotta negli statuti e nei regolamenti dei fondi fin dal 2007, che i soggetti che abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica trasferiscano la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di rendita da questa praticate.

Le altre verifiche sugli assetti ordinamentali. Anche nel 2015 è stata rilevante l'attività di verifica degli assetti ordinamentali delle forme pensionistiche complementari, in relazione sia alle operazioni straordinarie di cui sopra sia alle modifiche statutarie e regolamentari, che danno luogo a procedimenti di approvazione o comunicazioni alla COVIP, oggetto di valutazione secondo quanto si dirà più avanti.

Nel complesso, i procedimenti di modifica statutaria (per le forme pensionistiche dotate di soggettività giuridica) o regolamentare (per le forme prive di soggettività) conclusi nell'anno e le comunicazioni di modifica oggetto di verifica da parte degli uffici sono stati complessivamente 140, il 7 per cento in più rispetto al 2014.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Tav. 2.1

Forme pensionistiche complementari. Modifiche statutarie e regolamentari⁽¹⁾.*(anni vari)*

	Procedimenti di approvazione		Comunicazioni di modifiche non soggette a approvazione	
	2014	2015	2014	2015
Fondi pensione negoziali	15	11	6	6
Fondi pensione aperti	14	14	44	57
PIP	8	6	4	9
Fondi pensione preesistenti	9	11	31	26
Totale	46	42	85	98

(1) I dati comprendono l'approvazione dei regolamenti di un PIP di nuova istituzione.

L'obbligo di sottoporre all'approvazione della COVIP le modifiche degli statuti e dei regolamenti riguarda la generalità delle forme pensionistiche. Per i fondi pensione negoziali, i fondi aperti e i PIP, nonché per i fondi preesistenti di maggiori dimensioni, il regime di sola comunicazione trova applicazione nelle fattispecie espressamente indicate nelle apposite sezioni del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010. Nel corso del 2014, il novero di dette fattispecie è stato ampliato, in occasione della revisione del suddetto Regolamento, con finalità di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico dei soggetti vigilati (cfr. Relazione COVIP 2013).

La comunicazione della variazione statutaria o regolamentare costituisce invece la procedura ordinaria per i fondi preesistenti di limitate dimensioni (numero di iscritti e pensionati inferiore a 4.000 unità alla fine dell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione). In tali casi, l'attività di verifica della legittimità e della coerenza dell'assetto ordinamentale del fondo viene comunque svolta, ma con tempi, modalità e intensità differenti a seconda del modo con cui i controlli vengono organizzati (ad esempio, controlli di tipo trasversale su profili predeterminati) ovvero delle specifiche esigenze di vigilanza sui singoli fondi. L'esito delle verifiche può dare luogo alla richiesta di apportare al testo statutario o regolamentare - con maggiore o minore urgenza o, talvolta, entro un termine prefissato - le variazioni ritenute necessarie per assicurare la coerenza dello stesso con la normativa vigente e/o con il complessivo assetto del fondo medesimo.

Le principali modifiche statutarie presentate dai fondi pensione negoziali nel corso del 2015 hanno riguardato gli statuti dei fondi interessati dalle novità relative all'introduzione dell'adesione contrattuale (cfr. *Riquadro nel capitolo 3*).

Altre modifiche approvate nel corso dell'anno hanno riguardato l'estensione dell'area dei destinatari e sono intervenute soprattutto da parte di fondi negoziali ad ambito territoriale.

Relazione per l'anno 2015

In relazione ai fondi pensione aperti, gli interventi sugli assetti ordinamentali sono stati 71 (14 procedimenti di modifica regolamentare e 57 comunicazioni).

Le principali modifiche hanno riguardato le scelte di investimento, attraverso l'introduzione, l'eliminazione e/o la revisione delle linee disponibili. In tale ambito molte delle operazioni di modifica hanno riguardato la riduzione del livello delle garanzie prestate, considerato non più sostenibile.

In generale hanno costituito nell'anno fenomeni di rilievo, anche sotto il profilo ordinamentale, la riduzione del numero dei comparti obbligazionari (con o senza garanzia), l'adozione di strategie non a *benchmark* (anche con riferimento a tutte le linee di investimento proposte), l'introduzione di percorsi di investimento di tipo *life-cycle*, nonché la revisione delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione, in linea con la riduzione del tasso massimo garantibile tempo per tempo registrata nel comparto assicurativo.

Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti, l'evoluzione degli assetti societari e le operazioni di razionalizzazione attuate o in corso hanno determinato per taluni fondi di natura aziendale o interaziendale l'esigenza di adeguare l'ambito dei destinatari ai mutamenti intervenuti; continua inoltre ad aumentare il numero dei fondi nei quali è possibile l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti.

In numerosi altri casi i fondi sono intervenuti a modificare profili relativi alla *governance* sia con riguardo alle attribuzioni sia al funzionamento degli organi collegiali. Quanto al primo profilo, sono sempre più numerosi i fondi che attribuiscono all'organo di amministrazione la facoltà di adottare le modifiche statutarie conseguenti all'adeguamento a intervenute disposizioni normative, a decisioni delle fonti istitutive ovvero a istruzioni della Commissione; quanto al secondo, sempre più frequente è il ricorso a modalità telematiche per la convocazione degli organi e all'utilizzo della videoconferenza per le riunioni a distanza degli organi di amministrazione e controllo.

Interventi su fondi pensione preesistenti con problemi tecnico-attuariali. Nel corso dell'anno l'azione di vigilanza ha interessato in misura consistente le problematiche di natura tecnico-attuariale dei fondi preesistenti esposti a rischi biometrici, con particolare riferimento ai fondi operanti in tutto o in parte in regime di prestazione definita e a quelli che, pur operando in regime di contribuzione definita, provvedono direttamente alla erogazione delle prestazioni in rendita.

In particolare, è continuata l'attività di monitoraggio delle situazioni dei fondi che rientrano nell'ambito di applicazione del DM Economia 259/2012, anche al fine di verificare il rispetto degli adempimenti a cui essi sono chiamati, pure sulla base di quanto disposto con Circolare COVIP del 7 maggio 2014. La predetta disciplina si applica a tutte le forme pensionistiche complementari che coprono direttamente rischi biometrici, con esclusione dei fondi costituiti all'interno di società o enti e di quelli ammessi allo speciale regime di deroga di cui all'art. 20, comma 7, del Decreto lgs. 252/2005.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Particolare attenzione è stata dedicata alle situazioni dei fondi (ovvero delle singole sezioni) esposti a rischi attuariali per i quali gli organi competenti, constatata l'insufficienza delle attività disponibili per la copertura delle riserve tecniche, hanno elaborato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato DM Economia 259/2012, un piano di riequilibrio, sottoposto all'approvazione della COVIP.

Per le specificità proprie di ognuno, le soluzioni e i percorsi prospettati per addivenire al risanamento sono stati oggetto di apposita analisi, condotta, oltre che su base cartolare, anche nell'ambito di incontri.

Nel corso dell'anno è stato approvato il piano presentato dal FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, relativamente alla sezione in regime di prestazione definita.

Già nel corso del 2014 le fonti istitutive del Fondo avevano preso atto dell'andamento dello squilibrio e della circostanza che le iniziative di risanamento già a suo tempo assunte (sostanzialmente incentrate sulla revisione della *asset allocation* del fondo) non stavano producendo i risultati attesi. In linea con le indicazioni della COVIP circa l'esigenza di adottare quanto prima ulteriori interventi in grado di ripristinare l'equilibrio, nel 2015 le fonti istitutive hanno adottato misure di risanamento che incidono sostanzialmente sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni, tanto in corso di erogazione che future. Esse si sono pertanto avvalse del potere loro riconosciuto dall'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto lgs. 252/2005, che consente loro, in presenza di una situazione di squilibrio del fondo, di rivedere la disciplina delle prestazioni sia relativamente alle posizioni degli iscritti attivi sia a quelle dei pensionati.

La scelta è stata assunta anche in considerazione delle caratteristiche della platea di riferimento che, in assenza di nuove adesioni (trattandosi di regime a prestazione definita rivolto a lavoratori dipendenti), è oramai caratterizzata da un'assoluta prevalenza di pensionati, la cui incidenza rispetto alla platea complessiva è ovviamente destinata ad aumentare, nonché della circostanza che già oggi, a fronte della contribuzione versata, gli iscritti attivi non maturano ulteriori quote di pensione rispetto a quelle determinate a fine 1997.

Il meccanismo introdotto prevede l'adeguamento, positivo o negativo, delle prestazioni spettanti a tutti gli iscritti (pensionati, iscritti in servizio e differiti) in base alla differenza riscontrata tempo per tempo tra il tasso di rendimento effettivo della gestione e il tasso necessario per il mantenimento dell'equilibrio del fondo determinato sulla base delle valutazioni attuariali.

Il FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE ha continuato a formare oggetto di particolare attenzione. Il Fondo già nel corso del 2014 aveva rilevato un consistente squilibrio attuariale e adottato, in via d'urgenza e in forma cautelativa, il temporaneo blocco dei trasferimenti volontari al fine di scongiurare il rischio di depatrimonializzazione e tutelare in modo equilibrato gli interessi dell'intera collettività degli iscritti, posto che – applicando le regole ordinarie del Fondo – la

Relazione per l'anno 2015

fuoriuscita degli uni avrebbe lasciato a carico degli altri uno squilibrio ben più consistente (cfr. Relazione COVIP 2014).

Dopo aver ripetutamente rappresentato l'esigenza di addivenire a una soluzione condivisa tra le parti istitutive, nel corso del 2015 la COVIP, tenuto conto del tempo infruttuosamente trascorso, ha preso atto dell'impossibilità che un'intesa tra le stesse fosse raggiunta. L'Autorità ha quindi chiesto al consiglio di amministrazione di elaborare un piano di riequilibrio nei limiti delle competenze e dei poteri riconosciuti dall'ordinamento interno all'organo di governo medesimo e all'assemblea. Tale piano, che, nel quadro delle leve concretamente disponibili, prevedeva interventi ad esclusivo carico degli iscritti in attività, non ha formato oggetto di approvazione da parte dell'organo assembleare e non è stato dunque nemmeno sottoposto al vaglio dell'Autorità.

Alla luce della situazione di *impasse* in cui si è venuto a trovare il Fondo, la COVIP non ha potuto pertanto che constatare l'inadeguatezza del Fondo a compiere gli atti necessari al superamento della situazione di squilibrio, anche in ragione dell'inerzia delle parti istitutive ad attivare i poteri ad esse attribuiti dall'art. 7-bis, comma 2-bis, del Decreto lgs. 252/2005 come sopra ricordati. A esito dell'esame della complessiva situazione, la COVIP ha ritenuto che il mancato avvio di un necessario processo di risanamento, indispensabile a tutela degli iscritti al fondo e non rinviabile per espressa disposizione normativa, configurasse una grave irregolarità nell'amministrazione e ha conseguentemente ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 70 del Decreto lgs. 385/1993, avanzando quindi la proposta di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo del fondo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto di scioglimento degli organi è stato adottato dal Ministro il 27 maggio 2015. La COVIP ha quindi provveduto alla nomina di un commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza, esplicitando nel mandato l'esigenza di ricercare le soluzioni per il ripristino dell'equilibrio, in primo luogo attraverso l'apertura di una nuova fase di confronto tra le parti sociali, che avrebbero ben potuto attivare un più articolato sistema di interventi, alcuni dei quali di loro esclusiva competenza (quali, tipicamente, la revisione dei flussi contributivi e/o la previsione di un contributo straordinario da parte della componente datoriale, ovvero la trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a contribuzione definita).

Al fine di preservare il patrimonio della forma pensionistica, la COVIP ha inoltre ritenuto opportuno attivare in via cautelare il potere conferitole dall'art. 6 del DM Economia 259/2012, confermando il blocco temporaneo dei trasferimenti volontari e disponendo a titolo provvisorio la riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento nella misura del 40 per cento dell'importo dovuto.

Constatata la perdurante improduttività del suddetto confronto per l'opposizione di una delle organizzazioni coinvolte, la COVIP, ritenendo indifferibile l'adozione di misure risolutive della situazione in essere, ha chiesto agli organi dell'amministrazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

di elaborare direttamente un piano di risanamento. A tal fine, ha altresì definito i criteri generali cui il piano avrebbe dovuto essere improntato, con l'obiettivo di assicurare il rispetto di un generale principio di equità attraverso la partecipazione ponderata di tutti gli iscritti alla forma pensionistica ai sacrifici necessari per ricondurre la stessa ad una sana gestione ordinaria. Nella determinazione di tali criteri, è stato tenuto altresì presente quanto previsto dall'art. 6 del DM Economia 259/2012, ai sensi del quale, laddove il fondo pensione non abbia costituito mezzi patrimoniali adeguati, la COVIP *“può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future”*.

Verificata quindi la coerenza con detti criteri delle linee di intervento prospettate dagli organi della procedura, a esito di una articolata analisi delle variegate situazioni delle diverse coorti di iscritti e beneficiari riscontrate nel Fondo, la COVIP ha dato loro mandato di elaborare il piano di riequilibrio. Tale piano è stato sottoposto al vaglio della Commissione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato DM, e in questi giorni se ne sta completando l'analisi ai fini dell'ormai prossima assunzione delle relative determinazioni di competenza dell'Autorità.

Sempre con riguardo alle situazioni di insufficienza delle risorse detenute rispetto agli impegni assunti nei confronti di iscritti e pensionati, è continuata nell'anno l'attività di monitoraggio del FONDO PENSIONE FIORENZO CASELLA. Tale Fondo, rivolto ai lavoratori dei giornali quotidiani, è escluso dall'ambito di applicazione del DM Economia 259/2012 in quanto trattasi di una delle tre forme pensionistiche complementari destinatarie del regime derogatorio dell'art. 20, commi 7 e 9, del Decreto lgs. 252/2005 che sono prevalentemente operanti in regime di ripartizione al momento dell'introduzione, nel 1993, della nuova disciplina della previdenza complementare.

Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria del Fondo e, in tal maniera, assicurarne in prospettiva l'operatività, le fonti istitutive, sulla base delle facoltà ad esse attribuite dal citato art. 7-bis, comma 2-bis, del Decreto lgs. 252/2005, avevano introdotto, già nel 2013, un contributo di solidarietà (nella misura del 25 per cento) sui trattamenti erogati con il sistema a ripartizione, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, gravante sulle prestazioni in essere e future.

L'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dell'intera platea di iscritti costituisce un'inversione di tendenza rispetto alle soluzioni tempo per tempo individuate in passato, sostanzialmente consistenti nell'incremento della quota di contribuzione al regime a ripartizione. Il livello di detta quota, del tutto singolare nel sistema, oramai pari al 22,75 per cento (di cui lo 0,50 per cento a carico degli iscritti), è stato ritenuto dalle fonti istitutive non più incrementabile, anche per le ricadute che esso determina su un settore già in difficoltà.

Al riguardo la COVIP aveva richiamato il Fondo sulla necessità di un attento monitoraggio circa la congruità e l'adeguatezza delle iniziative adottate, nonché di una

Relazione per l'anno 2015

valutazione tempestiva, anche prima della richiamata scadenza del 2019, circa la possibile rimodulazione dell'intervento, per definire se del caso una diversa misura del contributo di solidarietà ovvero modificare il periodo di applicazione dello stesso (cfr. Relazione COVIP 2014).

Alla fine del 2014 le fonti istitutive hanno constatato l'insufficienza della misura già adottata e concordato un incremento del suddetto contributo di solidarietà, portandolo al 50 per cento per il periodo 1° febbraio 2015 - 31 dicembre 2019.

L'adozione della misura in parola risponde all'esigenza di fare fronte a una contrazione della base contributiva di settore superiore alle attese, sostanzialmente determinata dalla progressiva diminuzione degli addetti del settore medesimo, con un conseguente inevitabile peggioramento della situazione finanziaria del Fondo, stante il meccanismo della ripartizione sopra detto.

A esito delle verifiche condotte, la COVIP ha ritenuto tale misura necessaria ma non ancora risolutiva, evidenziando quindi l'esigenza che il Fondo adotti, entro giugno 2018, misure di riequilibrio di natura più strutturale, in grado di garantire effettivamente una prospettiva di sopravvivenza a tutela dell'intera collettività degli iscritti.

Si tratta, in altri termini, di dare piena attuazione a quel patto tra generazioni che costituisce l'essenza stessa del regime a ripartizione, con modalità adeguate alla peculiare condizione nella quale il Fondo si trova oramai a operare.

Un ulteriore intervento relativo a una situazione di insufficienza delle attività detenute a copertura delle riserve tecniche ha riguardato il FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.). Negli scorsi anni il Fondo, con il contributo sostanziale della S.I.A.E., che presta la garanzia solidale al pagamento delle prestazioni degli iscritti, aveva realizzato una complessiva operazione di ristrutturazione del patrimonio immobiliare, finalizzata a innalzare il grado di liquidabilità degli attivi, nonché aveva sottoscritto una polizza assicurativa per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, volto a trasferire fuori del Fondo gran parte del rischio demografico.

Già nel corso del 2014 il Fondo aveva avviato un percorso di razionalizzazione delle prestazioni adottando le conseguenti modifiche statutarie. In ragione della natura delle modifiche adottate e tenuto conto della situazione di squilibrio attuariale, in osservanza dell'obbligo di cui all'art. 4 del DM Economia 259/2012 il Fondo ha quindi predisposto un piano di riequilibrio, approvato dalla Commissione nel 2016.

L'attività in materia di trasparenza delle forme pensionistiche. Il rispetto di adeguati *standard* di trasparenza da parte dei fondi pensione continua a costituire un elemento centrale di attenzione nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Nella prima fase successiva alla riforma del 2007, l'attenzione si era concentrata sulle forme pensionistiche cosiddette di nuova istituzione (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP) in riferimento alle quali era stato operato un significativo sforzo di standardizzazione dei documenti informativi e degli altri strumenti finalizzati a innalzare il livello di qualità nel rapporto tra iscritto e fondo pensione (nota informativa, comunicazione periodica, progetto esemplificativo, indicatore sintetico dei costi), con l'obiettivo di facilitare all'iscritto l'acquisizione di informazioni sui fondi e sulla propria posizione.

Evolvendo il sistema, nel corso degli anni si è anche assistito a un sostanziale ammodernamento nel comparto dei fondi pensione preesistenti, molti dei quali, soprattutto quelli in regime di contribuzione definita, hanno fatto propri quegli stessi documenti e strumenti. Alcuni di questi documenti e strumenti sono nel tempo stati resi obbligatori da parte della COVIP anche per tale tipologia di fondi: è il caso della comunicazione periodica annuale e delle comunicazioni in caso di erogazione di prestazioni, nonché della attivazione di un sito *web* per i fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e con un numero di iscritti e pensionati almeno pari a 1.000 unità alla fine dell'anno precedente.

Nel solco di tali interventi si pongono le novità in materia di trasparenza elaborate dalla Commissione e poste in pubblica consultazione tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, con particolare riguardo ai documenti da diffondere e alle regole da seguire in sede di raccolta delle adesioni, eventualmente anche effettuata tramite siti *web* (cfr. *infra Riquadro*).

Nel corso del 2015, oltre a porre in essere controlli ordinari e ricorrenti sui documenti di trasparenza dei fondi (nota informativa, comunicazione periodica, progetto esemplificativo), particolare attenzione è stata posta alla verifica dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari e degli indicatori sintetici dei costi (ISC), a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla fiscalità dei fondi pensione e delle conseguenti disposizioni adottate dalla Commissione.

La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), modificando l'art. 17, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005, ha portato al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva e stabilito che l'incremento di tassazione trovasse applicazione anche sui rendimenti realizzati nell'anno precedente, con un meccanismo correttivo che neutralizzasse l'aumento in relazione alle prestazioni già liquidate dai fondi nell'anno. La medesima Legge ha inoltre previsto, a partire dal 2015, l'applicazione di una aliquota ridotta (12,5 per cento) sui redditi derivanti dai titoli pubblici (cfr. Relazione COVIP 2014).

A seguito di dette novità della disciplina fiscale, con Circolare del gennaio 2015, la COVIP ha fornito in primo luogo chiarimenti e indicazioni operative con riguardo alle modalità di determinazione dei rendimenti dei fondi per l'anno.

Nel corso dell'anno, pertanto, particolare attenzione è stata posta alle verifiche sui rendimenti pubblicati nelle note informative depositate presso la COVIP in occasione

Relazione per l'anno 2015

del loro aggiornamento annuale, anche in funzione della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Commissione, procedendo ad accertare, rispetto ai dati trasmessi dai fondi nelle segnalazioni di vigilanza e statistiche, le cause di alcuni disallineamenti riscontrati e a richiedere ai fondi i conseguenti interventi correttivi. Gli interventi hanno interessato due fondi pensione negoziali, cinque fondi pensione aperti e sei PIP.

Con Circolare del 6 marzo 2015, la COVIP ha poi fornito chiarimenti in materia di indicatore sintetico dei costi (ISC) (cfr. Relazione COVIP 2014). Si ricorda infatti che l'ISC è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando i costi previsti nella fase di accumulo. Detta modalità di costruzione presupponeva, invero, un'ipotesi di sostanziale stabilità della tassazione dei rendimenti, stante la quale le variazioni dell'ISC registrano effettive variazioni nei livelli di costi praticati dai fondi. Le modifiche in materia di tassazione dei rendimenti, invece, danno luogo a variazioni degli indicatori non riconducibili a variazioni dei costi del fondo. E' stato pertanto disposto che nel calcolo dell'ISC non si tenga conto della tassazione sui rendimenti.

Conseguentemente, nel corso dell'anno si è proceduto alle verifiche sull'ISC, effettuando anche in questo caso interventi sui fondi che avevano comunicato valori dell'ISC non coerenti. In tale ambito si è altresì provveduto a richiedere l'aggiornamento dell'ISC alle forme pensionistiche ancora operative ma chiuse a nuove adesioni, le quali sono di norma tenute al solo aggiornamento annuale circa i risultati della gestione, in termini di rendimenti e di composizione dei portafogli. Gli interventi hanno interessato un fondo pensione negoziale, 27 fondi pensione aperti e 40 PIP.

I controlli sulla gestione finanziaria. I controlli sull'attività di investimento si concretizzano nell'analisi dei portafogli dei fondi pensione, con l'obiettivo di identificare i rischi cui sono maggiormente esposti e al fine di consentire una vigilanza mirata in caso di necessità.

Tale attività è volta sia a monitorare l'attività di gestione delle risorse nel tempo, e a livello generale se ne fornisce una sintesi nei successivi capitoli, sia a segnalare la presenza di potenziali criticità nella stessa.

In presenza di elementi che possano far emergere un'attività di gestione non efficiente, sono effettuate analisi più puntuali, a partire dalle informazioni derivanti dai dati disponibili, integrate mediante interlocuzione diretta con i fondi, al fine di allargare il perimetro informativo su cui condurre le verifiche.

Sono inoltre effettuate verifiche *ad hoc* in presenza di eventi finanziari che possono avere rilevanza per il sistema dei fondi pensione.

Una verifica ha in particolare interessato le posizioni detenute dai fondi pensione in titoli di banche poste in amministrazione straordinaria. Alla fine dello scorso mese di novembre la Banca d'Italia, nella qualità di Autorità di risoluzione delle crisi nel settore

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

bancario, ha emanato, ai sensi del Decreto lgs. 180/2015, provvedimenti di avvio della procedura di risoluzione nei confronti di quattro aziende bancarie in amministrazione straordinaria. Dai dati delle segnalazioni relative al secondo e al terzo trimestre 2015 emerge che soltanto un fondo pensione preesistente detiene direttamente uno dei titoli subordinati sottoposti a riduzione integrale, con un'incidenza sul proprio patrimonio di circa l'1 per cento.

Sotto un profilo più generale di verifica dell'adeguamento dei fondi preesistenti alla normativa di settore, è continuata l'attività di monitoraggio dei piani di dismissione immobiliare avviati dai fondi che detenevano direttamente immobili in misura superiore al limite del 20 per cento previsto dalle disposizioni contenute nel DM Economia 62/2007. Alla fine del 2015 le forme pensionistiche (o le relative sezioni o comparti, per i fondi articolati in sezioni e comparti) nel cui patrimonio i beni immobili detenuti direttamente sono superiori alla predetta quota erano 7 (9 a fine 2014). L'attuazione delle dismissioni continua a presentare difficoltà legate alle perduranti difficoltà del mercato immobiliare.

Alcuni altri controlli effettuati sui fondi pensione nazionali si sono inseriti nel quadro di controlli effettuati in modo coordinato a livello europeo: si tratta in particolare degli *stress test* condotti per iniziativa dell'EIOPA; in ambito EIOPA è inoltre da inquadrarsi la verifica dell'utilizzo nell'attività di vigilanza dei documenti sulla politica di investimento. Di entrambi i profili si dà conto di seguito.

Stress test EIOPA. Nel corso del 2015 l'EIOPA ha coordinato lo svolgimento in ambito europeo dei cosiddetti *stress test* per i fondi pensione. Anche tale settore viene quindi sottoposto, per la prima volta, a *stress test* coordinati tra tutti i paesi dell'Unione, come già sperimentato per le banche e per le imprese di assicurazione (*cf. infra* paragrafo 8.2).

Gli *stress test* effettuati sui fondi italiani hanno raggiunto, coerentemente con le indicazioni fornite dall'EIOPA, una copertura superiore al 50 per cento degli *asset* per i fondi a prestazione definita e del 50 per cento degli iscritti per i fondi a contribuzione definita.

Per i fondi a prestazione definita, gli *stress test* hanno verificato la resilienza degli stessi in riferimento a scenari di mercato avverso: resilienza intesa come capacità di far fronte agli impegni in seguito a variazioni imprevedute delle variabili finanziarie.

I fondi a prestazione definita hanno compilato due schemi di bilancio prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2014: il primo applicando le regole nazionali e il secondo in base alla metodologia cosiddetta "*holistic balance sheet*". L'*holistic balance sheet* ha tenuto in considerazione i valori di mercato per le poste dell'attivo e del passivo del bilancio e sviluppa un approccio di tipo *risk-based* al fine di includere ulteriori poste finanziarie fuori bilancio (ad esempio, le garanzie dello *sponsor*).

Relazione per l'anno 2015

I risultati in formato aggregato segnalano una buona tenuta dei fondi nel campione a prestazione definita soprattutto per effetto dei meccanismi di riequilibrio, tra i quali emerge in particolare la garanzia dello *sponsor*. Nello specifico, lo scenario base mostra un *surplus* di circa 1 per cento nell'*holistic balance sheet* mentre nei tre scenari avversi i diversi meccanismi di riequilibrio presenti nei fondi a campione consentono di controbilanciare l'impatto negativo degli *stress* di mercato sul valore degli investimenti.

Per i fondi a contribuzione definita, lo *stress test* ha individuato tre figure di aderenti rappresentativi per i quali si è analizzata l'adeguatezza della rendita pensionistica attesa rispetto a specifici scenari avversi. Tali valori non sono tuttavia confrontabili con le "proiezioni" pensionistiche effettuate a livello domestico dal momento che le ipotesi adottate dall'EIOPA sono diverse da quelle previste dalla disciplina nazionale.

I risultati, per il campione italiano, espressi in termine di tassi di sostituzione, sono diversi per le tre tipologie di iscritti. Per l'aderente a 35 anni dal pensionamento il tasso di sostituzione, pari al 31,9 per cento nello scenario base, si riduce di circa l'8 per cento nel peggiore degli *shock* analizzati; per l'aderente a 20 anni dal pensionamento, rispetto al 17,4 per cento dello scenario base si registra una contrazione di circa il 3 per cento a seguito dei diversi *shock*; infine, per l'aderente a 5 anni dal pensionamento il tasso di sostituzione, pari al 7,6 per cento nello scenario base, si riduce di circa l'1 per cento a seguito degli *shock*.

La Peer Review EIOPA sullo Statement of Investment Policy Principles. Nel corso del 2015 EIOPA ha lanciato una *peer review* sullo *Statement of Investment Policy Principles*, richiesto dall'art. 12 della Direttiva 2003/41/CE ai fondi pensione rientranti nell'ambito di applicazione della stessa direttiva. Nel contesto italiano, tale *Statement* corrisponde al Documento sulla politica di investimento, di cui all'art. 2 della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012, recante le *Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*. Detta *peer review* ha ad oggetto le pratiche di vigilanza ed è volta a promuovere comportamenti comuni tra le competenti Autorità dei Paesi membri, anche identificando *best practices* nello sviluppo e nell'utilizzo del documento (*cf. infra paragrafo 8.2*).

La COVIP ha quindi rappresentato, nell'ambito del questionario di *self-assessment*, le caratteristiche del Documento sulla base delle proprie disposizioni e dell'implementazione realizzata dagli operatori; gli ambiti in cui il Documento viene impiegato nello svolgimento delle attività di vigilanza, cartolare e ispettiva; le modalità e i tempi con cui lo stesso viene acquisito e verificato; gli interventi che da tale attività possono derivare sui soggetti vigilati; le linee evolutive su questo tema, in parte già realizzate nell'ambito del nuovo quadro delle segnalazioni di vigilanza e statistiche, in parte in corso di elaborazione, per le finalità della vigilanza *risk-based*.

I suddetti elementi hanno costituito oggetto di attenzione e approfondimento da parte del *Review Panel*, anche nell'ambito di un'apposita visita svolta presso la

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

COVIP all'inizio dell'anno in corso, che ha costituito l'occasione per verificare *in loco* quanto sopra riportato, compresi i relativi processi di lavoro.

A esito dell'esame, il *Review Panel* di EIOPA ha comunicato apprezzamento per le prassi riscontrate; esse possono costituire utili esempi (*good practices*) da prendere in considerazione anche in altri paesi.

L'evoluzione della previdenza complementare nel pubblico impiego. Nel periodo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 è stata attentamente monitorata, anche attraverso appositi incontri con il Fondo, la situazione delle adesioni al FONDO PERSEO SIRIO, nato dalla concentrazione dei due fondi già operanti nel settore del pubblico impiego. L'operazione era stata realizzata per fare fronte alle difficoltà che i due fondi stavano incontrando nel raggiungimento della base associativa minima individuata dalle rispettive fonti istitutive quale soglia necessaria perché l'iniziativa previdenziale potesse considerarsi consolidata (cfr. Relazione COVIP 2014).

Apposite campagne di informazione, attuate sul territorio e, nei confronti dei dipendenti ministeriali, anche per il tramite del portale da questi ordinariamente utilizzato nei rapporti con la Amministrazione di appartenenza, hanno favorito il raggiungimento nei primi mesi dell'anno in corso della suddetta base associativa minima.

La soppressione del "Fondo Gas" e il finanziamento della previdenza complementare di settore. Nella seconda parte del 2015 l'attenzione della vigilanza ha avuto ad oggetto anche l'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 125/2015, che ha soppresso il cosiddetto "Fondo Gas", fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito presso l'INPS con la Legge 1084/1971 (cfr. *infra Riquadro*).

La Legge di soppressione ha infatti previsto che, per gli iscritti che al 30 novembre 2015 non avevano ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del Fondo Gas, l'accantonamento effettuato dai datori di lavoro in base alla Legge medesima potesse essere destinato dal lavoratore "al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto".

La citata Legge, nel prevedere che la devoluzione al fondo pensione avvenga con modalità tacite, non risulta tuttavia corredata di analoghe precisazioni in relazione ai conseguenti profili applicativi e, in primo luogo, ai fondi di possibile destinazione e al comparto di investimento.

Alcuni fondi pensione, potenzialmente interessati da questa disciplina, hanno pertanto portato all'attenzione della COVIP l'esigenza di chiarimenti al riguardo, prospettando diverse letture e linee di attuazione, anche approfondite nel corso di appositi incontri. Alla luce delle valutazioni operate in quella sede e nell'ambito di altri

Relazione per l'anno 2015

contatti con finalità istruttorie, la Commissione ha reputato opportuno diffondere un'apposita Circolare, adottata in data 27 gennaio 2016.

La Circolare ha chiarito che le suddette contribuzioni possono essere rivolte, oltre che ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, anche alle diverse forme pensionistiche, ad esempio di tipo territoriale o aziendale, alle quali i lavoratori possono aderire su base contrattuale collettiva in forza del rapporto di lavoro in essere.

Quanto alle adesioni tacite, è stato osservato che la norma non fa espresso rinvio al meccanismo contemplato dal Decreto lgs. 252/2005 per il TFR al fine dell'individuazione in modo univoco del fondo di destinazione. Tuttavia, tenuto conto del dettato normativo, si è ritenuto che le somme in questione conferite tacitamente vadano indirizzate ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, a meno che non vi sia un accordo collettivo aziendale che disponga diversamente.

La Circolare ha fornito inoltre indicazioni utili circa l'individuazione del comparto al quale indirizzare i contributi acquisiti con modalità tacite.

Inoltre, è stato segnalato che in base al Decreto legge 78/2015, la data di iscrizione del lavoratore al Fondo Gas dovrà essere considerata utile ai fini dell'erogazione di tutte le prestazioni di previdenza complementare contemplate dal Decreto lgs. 252/2005.

All'inizio del 2016 sono pervenute alla COVIP, per le valutazioni di competenza, le variazioni degli assetti ordinamentali necessari all'attuazione della disciplina sopra richiamata da parte dei seguenti fondi pensione negoziali: FONDENERGIA, PEGASO, FOPEN, LABORFONDS e SOLIDARIETA' VENETO.

Esercizio dell'attività su base transfrontaliera in Italia da parte di una forma pensionistica complementare comunitaria. Nel corso del 2015 l'Autorità di controllo lussemburghese ha trasmesso alla COVIP le informazioni previste dalla vigente normativa europea in relazione all'intenzione di un ente pensionistico complementare avente sede in Lussemburgo di voler raccogliere adesioni in Italia. Nell'ambito dell'istruttoria condotta sulla documentazione inerente al fondo, è stato riscontrato che alcune previsioni non erano completamente in linea con le disposizioni italiane di diritto della sicurezza sociale e del lavoro. La società istituttrice della forma pensionistica, portata a conoscenza degli esiti di tale analisi per il tramite dell'autorità competente dello stato membro di origine, ha provveduto ai necessari interventi correttivi; alla fine del 2015 l'attività in Italia non era peraltro ancora stata avviata.

L'analisi delle informazioni sui reclami e la trattazione degli esposti. L'azione di vigilanza continua a tenere presenti le risultanze delle segnalazioni sui reclami (cioè sulle comunicazioni indirizzate ai fondi pensione, in genere da o per conto di iscritti, volte a richiedere un intervento per sanare presunte criticità o irregolarità nel rapporto di

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

partecipazione). Tali segnalazioni, introdotte nel 2011 ed entrate a regime nel 2012 (cfr. Relazione COVIP 2011 e Relazione COVIP 2012) costituiscono ora parte integrante del sistema delle segnalazioni di vigilanza e statistiche dei fondi pensione (cfr. *infra Riquadro*).

Nel corso del 2015 i reclami pervenuti ai fondi sono stati 6.038, con un'incidenza media sul numero di iscritti a fine anno pari allo 0,9 per mille, in aumento rispetto allo 0,7 per mille del 2014. La percentuale di reclami rispetto al numero di iscritti è più elevata per i fondi pensione preesistenti, per i quali è pari all'1,9 per mille, in aumento rispetto al 2014 (era lo 0,8 per mille); l'incremento è tuttavia ascrivibile a soli tre fondi, in relazione a tre distinte situazioni venutesi a determinare nel corso dell'anno.

Per le altre tipologie di fondi la percentuale di reclami sul numero di iscritti è pari allo 0,2 per mille per i fondi pensione negoziali, allo 0,9 per mille per i fondi pensione aperti e all'1,3 per mille per i PIP. L'incidenza dei reclami sul numero di iscritti è aumentata per tutte le tipologie di forme pensionistiche complementari, con la sola eccezione dei fondi pensione negoziali.

Tav. 2.2

Forme di previdenza complementare. Trattazione dei reclami.

(anno 2015)

	Fondi pensione negoziali ⁽¹⁾	Fondi pensione aperti	Fondi pensione preesistenti	PIP "nuovi"	Totale ⁽¹⁾
Reclami pervenuti ⁽²⁾	403	941	1.210	3.484	6.038
Reclami evasi	414	1.051	1.132	3.983	6.580
di cui: <i>accolti</i>	112	342	48	1.623	2.125
di cui: <i>respinti</i>	302	709	1.084	2.360	4.455
Reclami in istruttoria all'inizio del 2015	8	35	23	237	303
Reclami evasi e poi riaperti	23	147	11	630	811
Reclami in istruttoria alla fine del 2015	20	72	112	368	572
<i>Per memoria:</i>					
Reclami accolti su reclami evasi (%)	27,1	32,5	4,2	40,7	32,3
Reclami in istruttoria a fine periodo su reclami pervenuti nell'intero anno (%)	4,8	7,6	9,2	10,5	9,4

(1) I dati includono FONDINPS.

(2) Reclami pervenuti nell'anno che presentano gli elementi essenziali per essere trattati.